

Testo adottato dalla Assemblea Consortile
con deliberazione 20 dicembre 2004 n. 36

Allegato A

Consorzio Parco delle Groane

Sede Solaro (MI)



Piano territoriale di coordinamento

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2004 N°7/18476 - BURL 31/8/04)

Regolamento per gli impianti di telecomunicazione e telefonia mobile

Redatto ai sensi dell'art 43 delle norme tecniche

Articolo 1 – Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica per l'installazione e il mantenimento, in caso di rinnovo, degli impianti di telecomunicazione e telefonia mobile nel territorio del Parco regionale delle Groane, istituito ai sensi della legge regionale 20 agosto 1976 n°31, sulla base del relativo Piano territoriale di coordinamento (approvato con deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2004 n°7/18476 - BURL 31/8/04), con particolare riferimento all'art. 43 comma 4, norme tecniche d'attuazione. Ai fini del presente regolamento, per impianti s'intende l'insieme d'apparati e manufatti edilizi realizzati su un terreno ai fini della diffusione e ripetizione dei segnali radiomagnetici di telecomunicazione e telefonia mobile, ivi compresi i recinti, le antenne, i tralicci, i cosiddetti "shelter" ed ogni altro manufatto collegato. Il presente regolamento integra le norme stabilite dalle vigenti leggi di settore e dagli eventuali regolamenti comunali. Per operatore s'intende il soggetto che presenta l'istanza, a prescindere dal numero di gestori interessati; per gestore s'intende il gestore della telefonia mobile.

Articolo 2 – Principi generali

Sono ammessi esclusivamente impianti d'interesse pubblico generale da concentrare nei luoghi di minore disturbo paesaggistico e radiomagnetico, indicati nella tavola allegato "C" e nelle schede da 01 a 14, parte integrante del presente regolamento, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, da assicurarsi secondo le modalità stabilite negli articoli successivi .

Articolo 3 – Obbligo di mitigazione

La posa d'impianti è soggetta alla realizzazione delle seguenti opere di mitigazione ambientale e alla loro manutenzione per almeno sei anni:

- Per impianti che abbiano un'altezza al colmo superiore a metri 10, l'operatore deve realizzare una mitigazione forestale per una superficie pari ad una volta e mezza l'altezza

al colmo; i diversi gestori devono concentrare i loro apparati su un solo traliccio per sito individuato;

- Per impianti inferiori a metri 10, deve essere realizzata una cortina di siepi e arbusti, non inferiore a metri tre di larghezza, attorno alla pertinenza dell'impianto;
- La scelta delle specie deve essere individuata fra quelle indicate nel vigente piano di settore Zone Edificate (titolo II);
- I soggetti gestori devono impegnarsi ad acquistare o ad assumere legittimo possesso delle aree occorrenti per le mitigazioni, alla loro realizzazione e manutenzione;
- I tralicci sono realizzati in legno lamellare o in lamiera tubolare trattata anticorrosione, tinteggiata nei parametri cromatici più prossimi ai colori del cielo di Lombardia;
- La pertinenza censuata non può superare i metri quadrati 150 per il traliccio e il primo gestore, oltre a metri quadrati 20 per ogni gestore aggiuntivo;

Articolo 4 – garanzie sulle mitigazioni

Le obbligazioni di cui al presente articolo vengono garantite dal soggetto richiedente, mediante la presentazione al Consorzio Parco Groane di due distinte cauzioni, come determinate nel successivo art 5. Tali cauzioni, se prestate con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, devono essere incondizionate e prevedere la rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 Cod. Civile, fino alla conclusione del rapporto contrattuale. La fidejussione bancaria o assicurativa, deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della committente.

Articolo 5 – Determinazione del valore dei costi di mitigazione

I costi di mitigazione sono determinati dalla sommatoria dei seguenti fattori componenti e determinano l'ammontare della prima cauzione, avente scadenza conforme ai termini per la conclusione dei lavori, aumentati di tre mesi:

1. acquisto del terreno, la cui stima deriva dalla triplicazione del valore di base d'esproprio del terreno a bosco alto, desunto dalla tabella provinciale per la regione agraria di riferimento pubblicata sul BURL, alla data di presentazione della domanda, oltre ad €2000 per spese di rogito;
2. onere di rimboschimento, stimato in €1 al metro quadro, da rivalutarsi annualmente in base all'inflazione programmata, indicata nella legge finanziaria;

I costi di manutenzione della mitigazione sono determinati una tantum in ragione di €0,9 al metro quadro per i sei anni e determinano l'ammontare della seconda cauzione, avente durata non inferiore ad anni sei e mesi sei.

Articolo 6 – Potere sostitutivo

Il Consorzio Parco Groane in caso d'inadempimento, notifica la diffida ad ampieri, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per provvedere; in difetto procede all'escussione delle garanzie al fine d'eseguire d'ufficio le mitigazioni previste. Il Consorzio è tenuto ad utilizzare le risorse per la finalità prevista, con la facoltà di individuare siti non necessariamente adiacenti all'impianto.

Articolo 7 – Attività sostitutiva

Qualora l'operatore dimostri, in base a situazioni oggettive, fra cui l'indisponibilità del terreno, a far fronte agli obblighi di mitigazione, può richiedere al Consorzio di provvedervi, versando allo stesso una somma corrispondente alle due cauzioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, prima del rilascio dell'atto di competenza consortile. Il Consorzio è tenuto ad utilizzare le risorse per la finalità prevista, con la facoltà di individuare siti non necessariamente adiacenti all'impianto.

Articolo 8 – Procedura

I progetti sono presentati al Consorzio Parco Groane, per l'espressione degli atti di propria competenza in relazione allo specifico Piano territoriale di coordinamento e alle norme vigenti a tutela del paesaggio, completi del progetto esecutivo delle opere di mitigazione, nonché delle cauzioni previste dai precedenti articoli 4 e 5, o di un'impegnativa a versare la somma di cui al precedente articolo 7, a ricevimento del preavviso d'autorizzazione. La presentazione è effettuata direttamente al protocollo in duplice copia, o inviata dallo sportello unico per le imprese e per l'edilizia competente. Il Consorzio si esprime nei trenta giorni successivi al ricevimento, fatta eccezione del mese di agosto e del periodo fra il 23 dicembre e il 7 gennaio successivo.

Articolo 9 – Casi d'esclusione

Non sono soggetti all'obbligo di mitigazione gli impianti posti sulle torri piezometriche dei Comuni consorziati; per gli altri siti già esistenti, si applicano le prescrizioni relative ai titoli abilitativi già rilasciati, in base alle precedenti normative vigenti, fino a scadenza dei contratti in essere; per ottenere il rinnovo, devono essere realizzate le mitigazioni.

Per gli impianti che abbiano un'altezza inferiore a metri 10, possono essere individuati siti diversi da quelli di cui alla tavola "C" allegata, prioritariamente in zona per servizi, o in ambito stradale, al centro di rotatorie, aiuole spartitraffico e pertinenze, nel rispetto delle norme di circolazione stradale; non possono ad ogni modo essere collocati nelle zone di riserva naturale orientata oppure nelle altre aree escluse, in quanto con visuali o di pregio naturalistico ambientale, individuate con apposito simbolo grafico nella stessa tavola.

Articolo 10 – Utilizzo di proprietà consortili

Per i siti giacenti su proprietà consortili, l'operatore è tenuto a versare un canone d'affitto stimato in € 10.000 (diecimila) annui per il primo gestore oltre ad € 2.000 (duemila) per ogni gestore aggiuntivo. Per i siti giacenti su terreni in affitto o comodato a beneficio del consorzio, la posa deve essere ammessa dai relativi contratti in essere: in tal caso l'operatore s'impegna a ripristinare integralmente i luoghi a termine contratto di locazione, comodato o uso tra consorzio e proprietà. I contratti hanno durata massima novennale, con esclusione del tacito rinnovo. Gli importi di cui trattasi sono soggetti ad aggiornamento annuale, in base all'inflazione programmata indicata nella legge finanziaria.